

za, e disciplina, ammutinassero, maltrattassero i suoi Compagni, od altri, ferissero, uccidessero alcuno, commetteffero affassinj, od altri gravi delitti; e così pure al caso, che fossero scoperti rei di furto, e avessero commesso de' Contrabbandi.

Ciò accadendo al Capitano di aver a far eseguire nel corso del Viaggio, dovrà poi immancabilmente al primo approdo in qualche Porto Suddito, o Estero, riferire al N.H. Rappresentante, Ministro, Console, Vice-Console, o altra Pubblica Figura, che ivi esistesse, con esposizione in iscritto l' eseguito arresto, e l'avuta causa, per dipendere dalle successive determinazioni della Pubblica Figura medesima, alla quale ne avesse fatta la sopraddetta rappresentazione.

Non dovrà però il Capitano nel corso del viaggio divenire all' arresto de' suoi Marinari per le suindicate colpe, se non farà sicuro di poterlo fare senza compromettere la tranquillità della Navigazione, e senza esporli a pericolo di ammutinamenti. Quando egli vedesse adunque di non poterlo eseguire con quiete, giunto che sia ne' Porti del Dominio Veneto, dovrà tosto ricorrere con le possibili prove del fatto alle Pubbliche Cariche, e ne' Porti Esteri a' Consoli della Nazione, ed anche al Governo locale, se occorresse, per farli trattenero, e poscia procurare, che vengano spediti a Venezia all' obbedienza del Magistrato all' Armar con que' Bastimenti, ed in que' modi, che saranno trovati li più convenienti, ed opportuni, affinchè esso Magistrato, tutto esaminato, devenga poi a que' castighi,